

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA****Approvazione modifiche statutarie**

Il **30 giugno 2023 alle ore 18,00**, si è riunita in modalità mista, in presenza presso la sede associativa e on line mediante piattaforma MEET di Google l'assemblea dei soci della associazione DEMOS Conversano A.P.S. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 4) Relazione del Presidente dell'Associazione
- 5) Illustrazione e discussione della seconda Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)
- 6) Varie ed eventuali.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Signor Gian Luigi Rotunno e segretario il Signor Francesco Innamorato.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti è pari a n° 18 soci su n° 21 iscritti nel libro soci, aggiornato alla data odierna, e pertanto dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto vigente, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che con nota prot. n. Prot. r\_puglia/AOO\_192/PROT/06/11/2022/0009439 il Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione, Disabilità e Invecchiamento attivo del Dipartimento Welfare della Regione Puglia ha richiesto ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.M. n. 106/2020 che si procedesse con urgenza ad apportare alcune modifiche puntuali allo Statuto dell'Associazione DEMOS Conversano A.P.S. che pure era stato modificato e approvato dall'Assemblea Straordinaria del 6 febbraio 2021 avendo recepito appieno le indicazioni già contenute nelle linee guida e nei modelli di cui all'A.D. n. 223/2019, sulla cui base peraltro la Regione Puglia aveva già proceduto con A.D. n. 490 del 07/04/2021 ad iscrivere l'Associazione DEMOS Conversano A.P.S. nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 658/BA.

In particolare il Presidente illustra le modifiche richieste dalla Regione Puglia, riconducendole ai punti dello Statuto vigente per i quali si richiede di apportare le modifiche:

- si rileva che "nello statuto sociale non vi è alcun riferimento al perseguimento, da parte dell'associazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 21 Codice Terzo Settore)": orbene si ritiene che l'intero art. 3 dello Statuto vigente in realtà fa diffusamente riferimento al favorire la partecipazione attiva e la reale cittadinanza delle persone, e tuttavia si procederà ad esplicitare il richiamo suddetto nel corpo dell'art. 3 comma 1 dello statuto;
- si rileva che l'art. 6 comma 2 dello statuto vigente limita il diritto di voto ai soli soci maggiorenni, disponendo che "Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano compiuto la maggiore età..", e quindi si configurerebbe la violazione della norma di cui all'art. 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore in virtù del quale "ciascun associato ha un voto". L'Assessorato al Welfare richiama, altresì, in merito, la nota n. 1309 del 06/02/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, la quale ribadisce che "[...] recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il



- relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi”;
- dalla lettura in combinato disposto del comma 4 e comma 12 dell'art. 11 dello statuto emerge che è demandata alla facoltà del Consiglio Direttivo la reintegrazione/sostituzione di un membro dell'organo amministrativo che decada per dimissioni. In merito a tanto, si fa presente che per le associazioni del Terzo Settore non si può ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; come pure sarebbe non conforme al Codice del Terzo Settore una previsione statutaria in tal senso. Pertanto, ove vengano meno componenti del Direttivo di nomina assembleare, essi dovranno essere sostituiti attraverso un meccanismo di surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti in prima battuta ovvero, laddove non fosse possibile procedere in tale direzione, convocando l'assemblea dei soci che serba una competenza esclusiva ed inderogabile sui poteri di elezione/nomina dei componenti dell'organo amministrativo, anche considerando la Nota Direttoriale del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 30.11.2021 n. 18244;
  - sembrerebbero inoltre non chiare le previsioni statutarie sui quorum costitutivi necessari per apportare le modifiche allo statuto sociale. A tal proposito si fa notare che l'art. 12 comma 7 dello statuto prevede che: “Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti”; mentre l'art. 13, nel menzionare le competenze dell'assemblea in seduta straordinaria, prevede - correttamente - che per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione, scissione dell'associazione è necessaria, ai fini della validità dell'assemblea, la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci. Occorre pertanto indicare con chiarezza il quorum costitutivo necessario per la validità dell'assemblea straordinaria, modificando l'art. 12 comma 7 in coerenza con quanto previsto dall'art. 13, ed eliminando ogni possibilità di contrasto tra le norme statutarie e tenendo conto che per le assemblee convocate in seduta straordinaria è necessario prevedere, ai fini della conformità dello statuto alle norme imperative del Codice del Terzo Settore, un quorum costitutivo rafforzato rispetto alle assemblee ordinarie, preferibilmente richiamando quanto sancito nell'art. 21 del codice civile.

Si rende, pertanto necessario approvare nella odierna seduta straordinaria dell'Assemblea le integrazioni/modifiche come sopra richiamate, allo scopo di provvedere con immediatezza all'invio a mezzo PEC del nuovo statuto come modificato e approvato.

Per completezza si ribadisce che, a fronte dell'invito dell'Assessorato al welfare, a seguire i modelli approvati con A.D. 223 del 2019 dalla Regione Puglia, già la versione di Statuto approvata nel 2021 aveva seguito il modello di cui all'A.D. n. 223/2019 che peraltro la Regione aveva ritenuto adeguato tanto da adottare il provvedimento di iscrizione nel Registro Regionale delle APS, salvo ritornare su alcuni dei punti con i rilievi sopra riportati in vista della confluenza nel RUNTS.

In tal senso il Consiglio Direttivo ha prodotto e approvato la proposta di modifiche statutarie da apportare allo Statuto dell'Associazione DEMOS Conversano per apportare tutti gli adeguamenti statutari richiesti dalla normativa vigente (Codice del Terzo Settore).

Tale proposta è sottoposta in data odierna all'attenzione dell'Assemblea per la definitiva approvazione.

Il Presidente cede la parola al Segretario dell'Assemblea per dare lettura integrale dello Statuto nella versione integrata e aggiornata da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

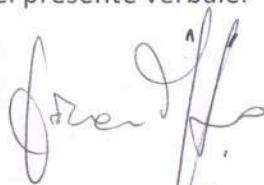
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

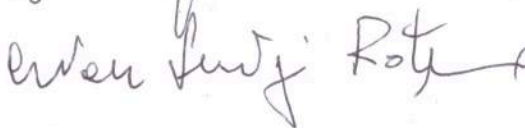
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Firma del segretario (Francesco Innamorato)



Firma del presidente (Gian Luigi Rotunno)



Agenzia Entrate  
Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari  
Registrato Bari II ..... 18 LUG. 2023  
al n. 4179 ..... serie 3  
ESENTE



L'Incaricato (\*)  
Rocco DI MATO  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Valentina SALICE

## Statuto dell'Associazione "DEMOS Conversano A.P.S."

### TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

#### Articolo 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "DEMOS Conversano A.P.S.", di seguito denominata anche come "Associazione", quale Associazione di impegno sociale e cittadinanza attiva.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Conversano (BA) alla Via Cap. Bolognini n. 10. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Conversano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Puglia, ed intende operare anche in ambito nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o sedi operative, con delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione avrà durata di 30 (trenta) anni, a far data dalla sua istituzione. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

#### Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo APS o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "DEMOS Conversano A.P.S." oppure "DEMOS Conversano Associazione di Promozione Sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino alla definitiva attivazione del RUNTS l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta al registro regionale di cui alla l. n. 383/2000.

#### Articolo 3 – Scopi associativi

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulle azioni in favore delle comunità e delle persone; *essa inoltre opera senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*
2. L'associazione persegue lo scopo generale di promuovere crescita culturale, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, empowerment delle organizzazioni sociali e delle istituzioni pubbliche e private. In particolare l'Associazione intende favorire la promozione della piena e reale cittadinanza delle persone in campo sociale, culturale, economico e politico, nonché la promozione della integrazione e della partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita sociale, culturale, economica e politica della comunità locale, mediante la rimozione degli ostacoli che impediscono la formazione e la espressione dei principi di uguaglianza, libertà, pari dignità sociale, pari opportunità, laicità e che impediscono l'esigibilità dei diritti civili e sociali di cui all'art. 117 della Cost. It.. L'Associazione si pone, quindi, la finalità di migliorare la qualità della vita delle donne e degli uomini nella comunità locale, promuovendo e garantendo i diritti e il benessere dei minori, dei soggetti fragili, delle famiglie, dei lavoratori, nonché promuovendo la qualità e lo sviluppo del territorio anche mediante la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, sociale.  
L'Associazione, infine, ha lo scopo di promuovere e consolidare la cittadinanza attiva a livello locale e le pratiche di partecipazione ai processi programmatici, decisionali e valutativi del governo della

comunità locale, favorendo la costruzione di reti tra organizzazioni del terzo settore, imprese sociali, operatori privati, aziende locali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, fondazioni e altre associazioni private, promuovendo sperimentazioni e buone pratiche.

#### Articolo 4 – Attività

1. Il perseguimento degli scopi associativi avverrà mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, aventi ad oggetto:
  - I) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - II) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
  - III) formazione universitaria e post-universitaria;
  - IV) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - V) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, dell'amministrazione condivisa dei beni comuni, della nuova economia sociale;
  - VI) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - VII) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza;
  - VIII) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge n. 244/2007.
2. L'Associazione potrà, inoltre, esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS e dei successivi decreti attuativi.
3. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
4. Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con ogni soggetto, pubblico e privato, che ne rispetti la natura, ne condivida le finalità ed abbia a cuore il rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, e il valore delle comunità generative.

## TITOLO II – SOCI E NORME SUL VOLONTARIATO

#### Articolo 5 – Soci

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero dei soci è illimitato e potranno aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscano nel presente statuto, indipendentemente dalla identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. Agli aspiranti soci sono richiesti osservanza dello statuto e della civile convivenza.
3. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, in forma scritta, anche a mezzo email o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della richiesta di adesione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla istanza.
5. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 20% del numero totale di associati. Gli enti

giuridici sono rappresentati in Assemblea dal loro Presidente in qualità di rappresentante legale ovvero da altro soggetto a ciò appositamente delegato dal Consiglio Direttivo dell'ente medesimo.

6. I soci possono essere: fondatori, ordinari, onorari, volontari.

7. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

8. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo fatto domanda di partecipazione, si impegnano a pagare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.

9. I soci onorari sono coloro a cui l'Associazione deve particolare riconoscenza per l'autorevolezza del profilo culturale; vengono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa, pur godendo di tutti i diritti delle altre tipologie di soci.

10. Sono soci volontari, coloro, tra i soci fondatori e i soci ordinari, che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, con la propria attività in modo non occasionale e senza alcuna remunerazione, fatta eccezione per l'eventuale rimborso delle spese, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 17 comma 4 del CTS.

#### **Articolo 6 - Diritti dei Soci**

1. I soci fondatori e ordinari hanno diritto a: I) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; II) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; III) a discutere ed approvare i rendiconti; IV) ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. *Qualora tra i soci vi siano associati minorenni, l'esercizio del diritto di voto, è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.*

#### **Articolo 7 – Doveri dei soci**

1. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a: I) rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali; II) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; III) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; IV) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento annuale vincolante, a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; la stessa non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

#### **Articolo 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualifica di socio si perde per: I) recesso volontario, che venga comunicato dall'associato in forma scritta al Consiglio Direttivo; in questo caso il recesso ha effetto immediato; II) decesso; III) scioglimento dell'Associazione; IV) espulsione o radiazione per mancato pagamento della quota sociale, per comportamento contrastante con i principi fondanti e gli scopi dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutali o regolamentari, per avere arrecato danni materiali o morali all'Associazione.

2. Il provvedimento di espulsione o radiazione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'associato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo mail o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

**Articolo 9 – Soci volontari e attività di volontariato**

1. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci volontari, come definiti all'articolo 5 comma 10 del presente Statuto, o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro occasionale o altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento degli scopi sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività principali e secondarie dell'Associazione non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.

**TITOLO III – ORGANI SOCIALI****Articolo 10 – Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione, di cui assicurano la rappresentanza nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del CTS; e) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del CTS.
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ad esse compete solo il rimborso delle spese, a fronte di regolare rendicontazione con documentazione probante le spese medesime.

**Articolo 11 – Consiglio Direttivo: competenze e funzionamento**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione, ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; è composto da almeno 3 (tre) membri scelti tra i soci fondatori e i soci ordinari. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e nomina il Segretario Amministrativo. Le cariche sono cumulabili, e in ogni caso gratuite.
3. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
  - a) programmare e definisce i piani di attività dell'Associazione, in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, stabilendo modalità, tempi e destinazione delle risorse;
  - b) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) formalizzare le proposte per la gestione delle attività dell'Associazione;
  - d) deliberare circa l'ammissione dei Soci;
  - e) deliberare circa le azioni disciplinari e i provvedimenti di espulsione nei confronti dei Soci;
  - f) fissa la quota annuale di iscrizione;
  - g) predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
  - h) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;



- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
  - j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  - k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
  - l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  - m) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. *In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, dopo la surroga di un componente del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 12 del presente articolo, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo Presidente all'interno dei propri componenti in carica.*
  5. Il Segretario del Consiglio Direttivo cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente.
  6. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide anche quando svolte a mezzo di piattaforma digitale per videoconferenza, purchè sia accertabile in ogni momento la presenza dei partecipanti ovvero l'allontanamento degli stessi dalle riunioni. Nelle riunioni tenute in videoconferenza è richiesto il voto palese per la formazione delle decisioni.
  8. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
  9. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
  10. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Esso è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci per consultarlo.
  11. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
  12. È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario dovrà essere sostituito, *attraverso un meccanismo di surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti in prima battuta ovvero, laddove non fosse possibile procedere in tale direzione, convocando l'assemblea dei soci per l'elezione di nuovi componenti dell'organo amministrativo, per ripristinarne la composizione. Qualora si registri un numero di dimissioni superiore a un terzo dei componenti originari, allora il Consiglio Direttivo decade.*
  13. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 20 giorni.

**Articolo 12 – Assemblea: competenze e funzionamento**

1. Sono componenti dell'Assemblea dell'Associazione tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai soci tramite posta elettronica o posta ordinaria almeno quindici giorni prima.
3. L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti ai commi successivi, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'Organo di Revisione (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Nel convocare l'Assemblea, il Presidente del Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può attivare modalità di partecipazione in remoto o in modalità call-conference (audio-video), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e la continuità della partecipazione all'Assemblea.
6. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
7. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile *la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) dei soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti*. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
8. Per delibere riguardanti scioglimento o liquidazione dell'Associazione, valgono le norme dell'art. 13.
9. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in assenza per temporaneo e giustificato impedimento, da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
10. Le votazioni si svolgono in modo palese, per alzata di mano; posso svolgersi a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
11. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
12. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano poi agli atti a disposizione dei Soci per consultazione.
13. L'Assemblea dei soci assicura lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) elegge il Presidente Onorario della Associazione, scelto tra le personalità già insignite della qualifica di Socio onorario, per importanti e specifici compiti di rappresentanza, non legale, nell'ambito di iniziative dal rilevante valore culturale, sociale, politico; il Presidente Onorario non ha compiti o responsabilità di gestione amministrativa dell'Associazione;
  - c) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
  - d) nomina e revoca, quando previsti, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione;
  - e) approva il bilancio d'esercizio, come proposto dal Consiglio Direttivo;



- f) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- i) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 13 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria: a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 / 4 (tre quarti) dei soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, ai sensi di quanto espresso all'art. 9 del CTS, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) dei soci.

#### **Articolo 14 – Organo di Controllo**

1. L'Organo di controllo, qualora nominato ai sensi dell'art. 30 del CTS, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente tra i soci. Esso rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un Presidente.
2. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
3. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
4. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
5. L'organismo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Esso svolge i compiti già previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 15 – Organo di Revisione**

1. Nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del CTS l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di Revisione o Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo formato da un unico componente, che deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti; è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, deve essere indipendente, obiettivo e imparziale.
3. L'Organo di Revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

## TITOLO IV – PATRIMONIO E LIBRI SOCIALI

### Articolo 16 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; b) contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) fondo di riserva.
2. Il patrimonio sociale è utilizzato per il perseguimento degli scopi sociali e lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci fondatori e a soci ordinari, volontari, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio Direttivo e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Articolo 17 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di fundraising e crowdfunding; f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del CTS; h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.

### Articolo 18 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo ovvero 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne preventiva visione.
4. Ai sensi dell'art. 13 del CTS il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione medesima, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

### Articolo 19 – Fondo di riserva

1. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.
2. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di parte corrente e di investimento del tutto rispondenti agli scopi associativi.

## TITOLO V – NORME FINALI E DI RINVIO

### Articolo 20 - Norme di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti sul territorio locale, regionale o nazionale e impegnati per finalità assimilabili a quelle dell'Associazione, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e nel rispetto di quanto disposto al riguardo dal CTS.
2. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

### Articolo 21 – Controversie

1. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati,

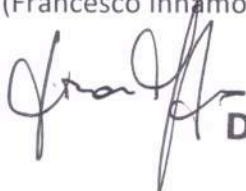
tra questi e l'Associazione o i suoi Organi sociali, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi, sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci, in modo che ogni parte controvertente nomini un probiviro, mentre un terzo probiviro darà eletto dall'Assemblea ordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri già nominati dalle parti, entro 30 giorni dalla nomina.

**Articolo 22 – Norme di rinvio**

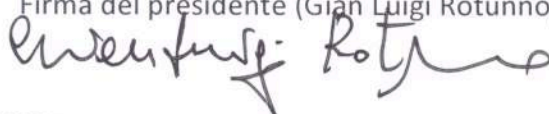
1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS e dei conseguenti decreti attuativi, del Codice Civile e delle altre norme vigenti.

***Statuto approvato nella seduta dell'Assemblea del 30 giugno 2023***

Firma del segretario (Francesco Innamorato)



Firma del presidente (Gian Luigi Rotunno)



**DEMOS CONVERSANO**  
Associazione non profit  
P.IVA 06801720720  
Cod. Fisc. 93355020723